

Provincia di Vercelli

Determinazione Dirigenziale n.1465 del 05.09.2016. Variante al progetto di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in Località Vianone in Comune di Tronzano V.se Ditta GOLD CAVE. Atto conclusivo procedimento di V.I.A. L.R. 40/98.

(Omissis) Premesso che:

- In data 24.02.2015 la Ditta GOLD CAVE srl, con sede in Torino Via P.Gaidano n.8/10, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale alla Provincia di Vercelli, ex art.12 della L.R. n.40/98 e s.m.i., relativamente al Progetto di *“Variante al progetto di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in Località Vianone in Comune di Tronzano V.se”*, per realizzazione impianto sportivo motoristico (prot. di ricevimento 8192 del 26.02.2015), composto degli elaborati dettagliatamente elencati nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 06.07.2016 (**Allegato sub A** quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione), e conservati agli atti.
- In stessa data 24.02.2015 la Ditta proponente ha depositato gli elaborati progettuali presso l'Ufficio Deposito Progetti – Servizio VIA e ha dato pubblicazione ad apposito avviso su *“Il Giornale del Piemonte”* del 24.02.2015.
- In data 19.03.2015 sul BUR n.11 della Regione Piemonte è stato pubblicato, da parte della Provincia di Vercelli - Autorità Competente, l'Avviso di avvio del procedimento di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui all'art.12 della L.R. n.40/98 e s.m.i. L'avviso è stato inoltre pubblicato sul sito Internet e all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli in data 04.03.2015, e in stessa data 04.03.2015 ne è stata richiesta la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Tronzano V.se.
- Gli elaborati progettuali, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. sono stati pubblicati sul sito Web della Provincia di Vercelli; la documentazione presentata è stata comunque messa a disposizione del pubblico per la consultazione anche in forma cartacea presso la Provincia di Vercelli Servizio VIA – Uff. Deposito Progetti.
- Dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del Progetto sul BUR n.11 del 19.03.2015, nonché sul sito Internet e all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli in data 04.03.2015, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art.14 della L.R. n.40/98.
- Il Progetto di modifica del recupero ambientale della cava ricade nella categoria n.13 Allegato A2 alla L.R. n.40/98 e s.m.i. *“Cave che al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria”*. L'impianto sportivo a parco motoristico risulta di per se sottoposto a Verifica di VIA, ricondotto sia alla Categoria n.48 Allegato B2 alla L.R. n.40/98 *“Parchi tematici di superficie complessiva superiore a 5 ettari”* che alla Categoria n.49 Allegato B2 alla stessa Legge Regionale *“Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”*. Il procedimento è stato opportunamente raccordato e coordinato con il procedimento di VIA avviato dalla Ditta per la modifica del recupero ambientale della cava con diversa destinazione da quella originaria.
- Per gli adempimenti di cui all'art.12 e 13 della L.R. n.40/98, la Provincia di Vercelli ha indetto Conferenza dei Servizi coinvolgendo: la Ditta proponente GOLD CAVE srl, ARPA Dip. Vercelli, Azienda Sanitaria Locale ASL Vercelli, Comune di Tronzano V.se, Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli, Regione Piemonte Settore Decentrato Urbanistica Vercelli, Regione Piemonte Proprietà Forestali Vercelli, Regione Piemonte Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Torino, Autorità d'Ambito ATO2 Vercelli, Corpo Forestale dello Stato Vercelli, Associazione di Irrigazione Ovest Sesia Vercelli, Coutenza Canali Cavour Novara, ATENA spa Vercelli, Comuni contermini Alice Castello, Santhià, Bianzè, Crova, Carisio, San Germano.

- La Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 14.04.2015, 22.10.2015 e 21.06.2016 (**Allegato sub B** quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione).
- La Ditta proponente in esito delle riunioni di Conferenza dei Servizi del 14.04.2015 e 22.10.2015, in data 17.09.2015 e in data 04.05.2016 ha presentato documentazione integrativa al progetto, composta degli elaborati dettagliatamente elencati nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 06.07.2016 (**Allegato sub A**) e conservati agli atti.
- L'Organo Tecnico di VIA Provinciale ha condotto l'attività istruttoria ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/98, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA (**Allegati sub B e C** quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione).
- Il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 06.07.2016 (**Allegato sub A**) contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento in conformità con le risultanze conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 21.06.2016, ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i.

Evidenziato che:

- In data 07.07.2016 l'Ufficio VIA – VAS- Attività Estrattive dell'Area Territorio ha formulato la proposta alla Giunta Provinciale di adozione del Provvedimento conclusivo del procedimento (PGIU-77-2016 del 07.07.2016), iscritta all'Ordine del Giorno della Giunta del 18.07.2016 per l'approvazione.
- La Giunta Provinciale nella seduta del 18.07.2016 ha rinviato l'adozione del provvedimento per ulteriori verifiche riguardanti l'interferenza del progetto con la Zona di Ripopolamento e Cattura individuata nel Piano Faunistico Provinciale.
- L'Ufficio VIA – VAS- Attività Estrattive dell'Area Territorio ha proceduto alle verifiche indicate dalla Giunta Provinciale nella seduta del 18.07.2016, con evidenza sia del recepimento da parte della Ditta Proponente il Progetto (integrazioni del 04.05.2016) delle indicazioni fornite dal competente Servizio Caccia e Pesca e Vigilanza Faunistico Venatoria nell'istruttoria svolta nell'ambito dell'Organo Tecnico di VIA, e sia con l'inserimento di apposita prescrizione nel quadro di prescrizioni stabilite in sede di riunione di Conferenza dei Servizi del 21.06.2016.
- L'Amministrazione Provinciale a fine Agosto 2016 è giunta a scadenza del proprio mandato elettorale e sono state indette le elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale in attuazione della Legge n.56 del 07.04.2014 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*"; pertanto il Provvedimento conclusivo del procedimento non può più essere adottato dalla Giunta Provinciale in quanto non più operativa per scadenza del mandato.

Rilevato che:

- Come risulta dalla documentazione presentata dal proponente, il Progetto consiste, sinteticamente, nella variante al progetto di attività estrattiva già autorizzato dal Comune di Tronzano V.se in località C.na Vianone, che prevedeva il ritombamento dei due settori di scavo ed il ripristino agrario preesistente, per destinare l'area ad impianto sportivo per attività motoristica permanente. La variante al recupero finale della cava riguarda esclusivamente la morfologia dell'area estrattiva al termine della coltivazione per predisporre quanto necessario per la realizzazione dell'impianto motoristico. Il progetto prevede l'asportazione del setto presente tra i due lotti di coltivazione della cava, su cui transita la Strada Comunale del Navilazzo che verrà spostata in accordo con il Comune, e il ritombamento del setto stesso con materiali di riporto per consentire la realizzazione delle strutture e servizi al piano di campagna attuale.
- L'impianto sportivo a parco motoristico risulta organizzato in due parti ribassate, corrispondenti ai due lotti della cava in esaurimento, dove si troveranno le piste per vario uso motoristico, quad e bici, paddok atleti, separate da una parte mantenuta al piano di campagna dove troveranno localizzazione le strutture per ristorazione-bar, strutture di uso comune e servizi vari, mentre sulle aree perimetrali sono previsti i parcheggi.

- Le aree interessate dalle nuove opere e dalle strutture esistenti risultano esterne alle fasce fluviali individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. Le stesse non risultano essere sottoposte a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n.45/1989 e a vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.
- Le opere in progetto non interferiscono con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai sensi delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE "*Habitat*" e 79/409/CEE "*Uccelli*".

Preso atto degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14.04.2015, 22.10.2015 e in sede conclusiva in data 21.06.2016 (**Allegato sub B**), nella quale Gli Enti e Soggetti rappresentati, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico di ARPA nonché delle note e pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria (**Allegato sub B e C**), hanno ritenuto concordemente che la documentazione presentata per la fase di Valutazione possa essere ritenuta complessivamente esaustiva e che il Progetto di "*Variante al progetto di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in Località Vianone in Comune di Tronzano V.se*" per realizzazione impianto sportivo motoristico, possa essere ritenuto compatibile sul Piano Programmatico, Progettuale e Ambientale, sulla scorta della piena attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione indicati nella documentazione progettuale e tecnico-ambientale presentata, e sulla scorta dell'attuazione di un quadro di prescrizioni, come emergenti anche dai pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria espletata, finalizzate alla risoluzione delle eventuali problematiche residue e a garantire e migliorare l'inserimento delle opere nel contesto ambientale interessato.

Visti:

- il verbale delle riunioni di Conferenza dei Servizi;
 - la L.R.n.40/1998 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", e s.m.i.;
 - il D.Lgs.n.152/2006 "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA)*", e s.m.i.
 - la L.R. n.69/1978 "*Coltivazione di cave e torbiere*", e s.m.i.;
 - la Legge n.241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.

Dato atto che l'oggetto rientra tra i compiti del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., dell'art.2 comma 9-bis della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000.

DETERMINA

1) Di prendere atto dell'istruttoria condotta sul Progetto di "*Variante al progetto di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in Località Vianone in Comune di Tronzano V.se*" per realizzazione impianto sportivo motoristico., presentato con istanza in data 24.02.2015 ed integrato in data 17.09.2015 e 04.05.2016 dalla Ditta GOLD CAVE srl, di cui alle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14.04.2015, 22.10.2015 e in sede conclusiva in data 21.06.2016 (**Allegato sub B**) e alla Relazione del Responsabile del Procedimento datata 06.07.2016 (**Allegato Sub A**).

2) Di esprimere, sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in sede conclusiva in data 21.06.2016 (**Allegato sub B**) e della proposta di adozione del provvedimento conclusivo del Responsabile del Procedimento di cui alla Relazione datata 06.07.2016 (**Allegato Sub A**), giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n.40/98 sul Progetto di "*Variante al progetto di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in Località Vianone in Comune di Tronzano V.se*" per realizzazione impianto sportivo motoristico., presentato con istanza in data 24.02.2015 ed integrato in data 17.09.2015 e 04.05.2016 dalla Ditta GOLD CAVE srl, con sede in Torino Via P.Gaidano n.8/10.

La compatibilità ambientale è comunque subordinata all'attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione indicati nella documentazione progettuale e tecnico-ambientale presentata, e sulla

scorta dell'attuazione del quadro di prescrizioni stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 21.06.2016, come emergenti dai pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria espletata, finalizzate alla risoluzione delle eventuali problematiche residue e a garantire e migliorare l'inserimento delle opere nel contesto ambientale interessato (**Allegato sub B**).

3) Il provvedimento positivo di VIA, ai sensi dell'art.12 comma 9 della L.R. n.40/98, ha efficacia, ai fini dell'inizio dei lavori per l'attuazione degli interventi, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del Proponente, l'Autorità Competente (Provincia di Vercelli) ai sensi del sopra richiamato art.12 comma 9 della L.R. n.40/98 può prorogare il predetto termine, scaduto il quale senza che sia stata iniziata l'attività il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata.

Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, ai sensi dell'art.26 comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., le attività devono essere attuate e concluse entro il termine massimo di anni 5; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dall'Autorità Competente (Provincia di Vercelli) su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

4) Sono comunque fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di terzi.

5) Di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

6) Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta proponente il progetto; dell'adozione del presente provvedimento verrà data comunicazione a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

7) La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n.40/98, e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art.6 comma 5 e dell'art.19 comma 1 della stessa Legge Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

(Omissis), Allegato A (Omissis), Allegato C (Omissis), Allegato B (Stralcio):

Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento. (Omissis) Conferenza dei Servizi –

Verbale riunione del 21.06.2016. (Omissis) **Prescrizioni:**

1. Riguardo le residue attività di sistemazione finale del sito di cava e la fase di cantiere del nuovo impianto in progetto:

a) Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera:

- si dovrà procedere alla costante bagnatura di tutte le aree e piste di cantiere e la viabilità di accesso al sito;

- si dovrà provvedere alla regolare pulizia dei mezzi utilizzati in uscita dalle zone di lavorazione verso la viabilità ordinaria, tali mezzi dovranno essere telonati;

- tutte le macchine verranno sottoposte a regolari controlli e interventi di manutenzione programmata (operazione importante anche per prevenire l'emissione di inquinanti dai motori dei mezzi);

- i mezzi di movimentazione interna viaggeranno a velocità ridotta;

- qualora si verificassero in fase di cantiere condizioni di lavoro particolarmente gravose per situazioni meteorologiche sfavorevoli, tali da rendere poco efficaci tutte le misure di mitigazione previste, la Direzione Lavori potrà sospendere temporaneamente le attività.

b) Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche sulle aree interessate. Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a evitare la contaminazione del suolo e delle acque

superficiali nel caso di incidenti, e dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali versamenti accidentali. Il rifornimento di carburante e la manutenzione dei macchinari e degli automezzi dovrà avvenire esclusivamente al di fuori dell'area di cava. Qualora si renda strettamente necessario effettuare il rifornimento di carburante nel sito, dovrà essere individuata e attrezzata una apposita area, che sarà dotata di tutti i presidi necessari ad evitare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee derivante da eventuali fuoriuscite di carburante. In ogni caso la Ditta la ditta dovrà assicurare la disponibilità in situ di materiali assorbenti al fine di contenere eventuali versamenti accidentali al suolo di inquinanti potenziali. Eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (oli, idrocarburi ecc.) dovranno essere prontamente gestiti in modo tale da non provocare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee. Si rammenta a tal fine l'art.242 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.

c) Dovrà essere rispettata la collocazione dei cumuli di terreno vegetale e di materiali sterili all'interno del sito, come da elaborati planimetrici presentati.

d) Per gli aspetti acustici, riguardante esclusivamente la sistemazione morfologica dell'area estrattiva ai fini del recupero ambientale diverso da quello già autorizzato:

- le attività dovranno essere svolte esclusivamente in orario diurno;

- i mezzi utilizzati per il trasporto e nell'area di cava devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n.262 del 04.09.2002 "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", Suppl.Ord. G.U. n.273 del 21.11.2002 - Serie generale;

- le relazioni tecniche contenenti i risultati dei monitoraggi dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale Arpa di Vercelli; i monitoraggi dovranno essere eseguiti come da programma dei rilevamenti di verifica a cura della Ditta proponente (par.10 della Relazione previsionale di impatto acustico All.3 Febbraio 2015) e sotto riportati:

a) *monitoraggio presso i ricettori prima dell'inizio dei lavori;*

b) *monitoraggio presso i medesimi punti di stazione di cui al paragrafo precedente, nelle configurazioni riportate negli scenari e corrispondenti alle situazioni conservative;*

c) *monitoraggio presso i medesimi punti di stazione di cui ai paragrafi precedenti, con cadenza annuale;*

d) *ripetizione delle misure qualora vi siano mutamenti nei mezzi e/o tecniche di scavo, con le stesse modalità descritte ai paragrafi precedenti.*

Prima dell'avviamento dei lavori, per tutte le fasi di cantiere in cui sia previsto un superamento dei limiti acustici, dovrà essere richiesta e ottenuta, ai sensi dell'art.6 L.447/95 e dell'art.9 della Legge n.52/2000, un'autorizzazione in deroga dal Comune, il quale potrà rilasciarla compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 comma 3 lettera b della L.R. 52/2000 (emanate con D.G.R. 27 Giugno 2012 n.24-4049) e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

e) Per gli inerbimenti previsti come recupero ambientale, la copertura continua del suolo potrà essere ottenuta con una vegetazione erbacea costituita dal giusto equilibrio di graminoidi (*Poaceae*, *Cyperaceae* e *Juncaceae*) e dicotiledoni erbacee. Nel loro insieme, queste piante offrono una copertura del suolo molto densa e sono pertanto adatte alla protezione superficiale del terreno. Negli inerbimenti devono essere utilizzate specie erbacee autoctone adatte ai diversi tipi di terreno, tenendo in considerazione le caratteristiche stazionali del sito d'intervento. Negli interventi di ripristino e compensazione devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone adatte alle condizioni stazionali dell'area di intervento, con esclusione delle varietà ornamentali, che non presentino possibili problemi per la salute pubblica (p.e. frutti tossici).

f) Misure di prevenzione/gestione/lotta/contenimento delle specie vegetali esotiche invasive.

- devono essere previsti interventi di eliminazione e/o contenimento delle specie invasive eventualmente presenti nelle aree interferite dai lavori (anche qualora queste si fossero insediate

dopo il loro avvio) secondo le tecniche più idonee (taglio, sfalcio, cercinatura, ecc), coerentemente a quanto riportato nella bibliografia di settore, con particolare riferimento alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale disponibili al link http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

- nel caso di interventi di taglio e/o estirpazione di specie invasive su aree circoscritte, le superfici di terreno interferite dovranno essere ripulite da residui vegetali in modo da ridurre il rischio di disseminazione e/o moltiplicazione da frammenti di pianta; inoltre è importante curare la pulizia delle macchine impiegate e rimuovere ogni residuo di sfalcio. Qualora sia assicurata una corretta gestione delle acque di piattaforma, può essere valutata la possibilità di prevedere un'area di lavaggio degli pneumatici degli autoveicoli in entrata ed uscita dall'area di cantiere.
- le piante tagliate ed i residui vegetali dovranno essere raccolti con cura e, qualora non sia possibile incenerirli ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera f del D.lgs.152/2006, dovranno essere smaltiti come rifiuti garantendone il conferimento o ad un impianto di incenerimento oppure ad un impianto di compostaggio industriale nel quale sia garantita l'inertizzazione del materiale conferito. Durante tutte le fasi di trasporto ed eventuale stoccaggio presso l'area di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad impedire la dispersione di semi e/o propaguli;
- nel caso che sull'area di intervento sia stata rilevata la presenza di specie esotiche velenose, urticanti e/o allergizzanti a carico delle quali siano previsti interventi, nel "Piano della Sicurezza" dovrà essere previsto l'utilizzo di tutte le misure per la sicurezza della salute dei lavoratori.
- nell'ambito di interventi che prevedono la movimentazione di inerti, è necessario valutare l'opportunità di prevedere alcune misure di prevenzione della diffusione di specie vegetali infestanti nella gestione del materiale: inerbire i cumuli con miscugli composti da specie a rapido insediamento, in grado di coprire velocemente le superfici trattate (ad esempio *Lolium* spp., *Hordeum vulgare*, *Avena sativa*), in modo da contrastare i fenomeni di dilavamento e creare condizioni sfavorevoli all'insediamento di eventuali specie alloctone.
- occorre limitare, dove possibile, l'utilizzo di terreno proveniente da aree esterne al cantiere, in quanto può contenere semi e frammenti di piante appartenuti a specie in grado di riprodursi vegetativamente (alcune specie sono in grado di generare nuovi individui per moltiplicazione da frammenti di pianta dispersi nel terreno).

2. Per gli aspetti inerenti le interferenze con il sistema dei canali irrigui e con il Canale Depretis, nonché per l'utilizzo di acqua pubblica derivata dal Canale medesimo, la Ditta dovrà:

- a) Sottoscrivere apposita concessione con la Coutenza Canali Cavour, a garanzia delle manutenzioni da effettuare al ponte sul Canale Depretis denominato "Salomino" e della posa di protezioni per impedire l'accesso alle strade alzaie.
- b) Presentare alla Associazione di Irrigazione Ovest Sesia e alla Coutenza Canali Cavour, al termine dell'iter autorizzativo, un progetto esecutivo per la realizzazione della nuova bocca di derivazione di acqua dal Canale, basato su un rilievo di dettaglio dell'area interessata; lo spostamento della bocca esistente sarà infine regolarizzata dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia.
- c) Presentare all'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia un progetto esecutivo dello spostamento del fosso irriguo che corre a lato della strada Comunale che verrà asportata; dovrà in ogni caso essere garantita la continuità dell'irrigazione nel contesto.
- d) Regolarizzare con la Pubblica Amministrazione l'utilizzo di acqua pubblica per la bagnatura dei percorsi di gara e per l'antincendio, con costruzione di vasca di accumulo.
- e) Concordare con l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia la posa delle nuove recinzioni o siepi poste a distanza minore da quella legale, al fine di non compromettere la funzionalità irrigua o la possibilità di svolgere le manutenzioni dei cavi irrigui, sottoscrivendo apposita concessione. Dovrà inoltre essere riconosciuto all'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia l'onere per l'estromissione definitiva dal catasto Distrettuale di Tronzano V.se dei terreni interessati dall'impianto in progetto.

f) Individuare una soluzione alternativa al sistema di gestione e smaltimento delle acque, escludendo il corpo ricettore Canale Depretis.

3. In linea generale:

a) In fase di gestione dell'impianto, per limitare la produzione di polvere durante le attività motoristiche è necessaria la corretta applicazione delle forme di abbattimento (wetsuppression) descritte dal Proponente a pag.13 della Relazione 1.INT.BIS – SE.T.IN.GEO Sas – Maggio 2016 che prevedono “...l'impiego di 0,5 l/mq di acqua per 2 volte al giorno con il quale si ottiene un abbattimento pari al 90% delle emissioni”.

b) Impatto acustico.

- Prima dell'avviamento dei lavori dovrà essere, per tutte le fasi di cantiere in cui sia previsto un superamento dei limiti acustici, dovrà essere richiesta e ottenuta, ai sensi dell'art. 6 L.447/95 e dell'art. 9 L.52/2000, un'autorizzazione in deroga dal comune territorialmente competente, il quale potrà rilasciarla compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b della L.R. 52/2000 (emanate con D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049) e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

- L'orario di attività del motodromo dovrà essere compreso nelle fasce orarie tra le 09 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. Fatto salva la possibilità che i comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

- Il motodromo, al di fuori del proprio sedime, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalla zonizzazione acustica, dovrà rispettare i seguenti limiti di immissione: 70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06:00 alle 22:00; 60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22:00 alle 06:00.

- Fatto salva la possibilità che le manifestazioni sportive di campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare.

- La viabilità da/per il motodromo, dovrà essere veicolata il più possibile in direzione opposta a fraz. Salomino, per ridurre al minimo l'aumento di rumorosità da esso indotta nei confronti della popolazione della frazione.

- Il numero massimo di veicoli circolanti su pista in contemporanea, non dovrà essere superiore a: quaranta per la “pista 1”, quindici per la “pista 2”, due per la “pista 3” e uno per la “pista 4”. Tali valori potranno subire variazioni (sia in positivo che in negativo) dopo che saranno valutati i risultati della campagna di monitoraggio post-opera da parte dell'ente autorizzativo.

- Prescrizioni di monitoraggio:

Fintanto che non siano campionati una serie sufficiente di dati tali da permettere di valutare il funzionamento in tutte le condizioni operative dell'autodromo in esame, il gestore dell'impianto dovrà:

- verificare le emissioni acustiche dei dispositivi di scarico di tutti i veicoli ammessi in pista, secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, la documentazione relativa ai controlli dovrà essere archiviata dal gestore e messa a disposizione degli organismi di controllo;

- installare una postazione di monitoraggio acustico fissa, in prossimità del confine del sedime del motodromo, sul lato sud-est, posizionata in direzione dei ricettori più esposti (C.na Vianone e fraz. Salomino), che sia sempre attiva durante il periodo di esercizio del motodromo;

- in contemporanea alle rilevazioni effettuate tramite la postazione di monitoraggio acustico fissa dovrà essere installata, alternativamente presso i ricettori più esposti, una centralina mobile;

- durante i rilievi effettuati in prossimità di Fraz. Salomino dovrà essere valutata, per un periodo minimo di una settimana, anche la componente acustica legata al traffico veicolare;

- durante tutti i rilevamenti dovranno essere monitorati anche le condizioni meteorologiche, con particolare attenzione a velocità e direzione del vento;
- le modalità di misura e le relative strumentazioni utilizzate presso la postazione fissa e la centralina mobile dovranno essere conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;
- in caso siano rilevati dei superamenti dei limiti dovrà esserne data immediata comunicazione agli enti preposti;
- nell'eventualità che dai rilevamenti di verifica sia riscontrato un superamento dei limiti vigenti nel più breve tempo possibile dovrà essere presentato un piano di risanamento acustico;
- La Ditta deve predisporre un Piano di Monitoraggio tenuto conto delle indicazioni sopra fornite. Il Piano deve essere trasmesso agli Enti per la sua valutazione.

Le modalità di monitoraggio descritte potranno essere modificate solo previa approvazione dell'ente autorizzativo.

In caso siano rilevati dei superamenti dei limiti dovrà esserne data immediata comunicazione agli enti preposti.

Nell'eventualità che dai rilevamenti di verifica sia riscontrato un superamento dei limiti vigenti nel più breve tempo possibile dovrà essere presentato un piano di risanamento acustico.

c) In coerenza con le previsioni di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'area compresa nella fascia di 50 metri dal canale Depretis dovrà essere destinata esclusivamente all'implementazione della rete ecologica provinciale, anche al fine dell'attuazione del "*Progetto di valorizzazione e recupero dei canali Cavour, Depretis, Farini, Naviglio di Ivrea*" attraverso la piantumazione di specie autoctone. Dovrà essere assicurata una manutenzione e aiuto alla crescita delle specie arboree/arbustive impiantate in tutte le zone di intervento per almeno 5 anni dall'impianto, con irrigazione di soccorso, sostituzione delle fallanze, eliminazione delle specie esotiche. Le aree a parcheggio e le strade di servizio dovranno essere ubicate al di fuori della fascia di 50 metri dal Canale Depretis. Nella successiva fase progettuale autorizzativa, il Proponente dovrà presentare un approfondimento con verifica dell'impatto paesistico-percettivo relativo al ristorante/bar panoramico a 2 piani, che dovrebbe essere considerato unitamente alle recinzioni e alle opere di mitigazione a verde mediante foto simulazione dai principali punti di vista di un intorno significativo. Si dovrà attuare il Piano gestione specie invasive, da presentare durante la fase autorizzativa, per una durata pari almeno a quella del piano di manutenzione delle opere a verde e comunque non inferiore a tre anni.

La Robinia Pseudo Acacia proposta per le attività di recupero ambientale, trattandosi di specie alloctona invasiva deve essere sostituita da una specie autoctona. E' opportuno che venga verificata la presenza/assenza di eventuali entità alloctone con particolare riferimento a quelle incluse negli elenchi allegati alla D.G.R. n.46-5100 come modificata dalla D.G.R. n.23 -2975 del 29/02/2016 lungo il canale Depretis e nelle aree interferite dai lavori, in particolare in quelle interessate da movimenti terra. I risultati (Relazione e descrizione cartografica) dovranno essere trasmessi agli Enti per la loro valutazione.

E' opportuno che venga predisposto un Piano di monitoraggio "*attivo*" e di contenimento delle specie invasive (se presenti) nelle aree in cui si sono attuate attività di piantumazione-rivegetazione e nelle aree interferite dai lavori, che dovrà essere condotto da un tecnico qualificato. Il Piano di Monitoraggio deve indicare, in funzione del contesto e coerentemente con le indicazioni di cui alla D.G.R. n.23-2975 del 29/02/2016, gli interventi necessari a contrastare le specie invasive, le modalità previste per valutare l'efficacia delle azioni intraprese ed, eventualmente, individuare ulteriori modalità di intervento in corso d'opera. Il Piano di Monitoraggio si baserà sui risultati del rilievo svolto in fase ante operam e dovrà essere trasmesso agli Enti per la sua valutazione.

d) In caso di mancata realizzazione dell'impianto motoristico, sarà confermata una destinazione compatibile con l'uso agricolo come da progetto di ripristino ambientale già autorizzato per

l'esercizio della cava con Autorizzazione Comunale n.109 del 15.05.2013, ovvero con ritombamento degli scavi fino al piano campagna con materiali idonei per l'attività agricola e realizzazione di area boscata nella fascia di rispetto del canale De Pretis (si richiama l'atto di impegno della Ditta Proponente 22.10.2015 a eseguire le opere di recupero ambientale con ritombamento secondo il progetto assentito con l'Autorizzazione Comunale n.109 del 15.05.2013); i materiali conferiti per il ritombamento dovranno risultare conformi anche alla Tabella LAB della L.R. n.42/2000 per i metalli assimilabili; per tutti gli altri parametri devono essere considerati i valori soglia di contaminazione del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. Allegato 5 Tab.1 colonna A.

e) In attuazione del progetto di impianto motoristico, sul parziale ritombamento del vuoto dell'attività estrattiva con terre e rocce da scavo classificate non rifiuto ai sensi della normativa vigente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a realizzare le opere la Ditta dovrà definire e presentare agli Enti competenti per la validazione, una procedura definitiva di accettazione delle terre e rocce da scavo, con modalità di accettazione e di verifica del materiale in ingresso alla cava e la cadenza con la quale effettuare analisi chimiche di controllo sui materiali conferiti, ciò al fine di ottenere garanzia che il materiale steso sia compatibile con le finalità del ripristino ambientale finale. Poiché prima del conferimento in sito la Ditta prevede una fase di controllo di qualità delle terre e rocce da scavo per verificarne l'ammissibilità da un punto di vista sia normativo sia tecnico (mediante il controllo delle analisi fornite dal produttore), sembra opportuno la procedura di controllo includa anche la documentazione che certifichi la caratterizzazione del rifiuto recuperato dal fornitore, per evitare che vi siano rifiuti pericolosi, per attestare l'assenza di amianto e, coerentemente con il punto 7.1.4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per determinare che le materie prime seconde siano “[...] conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 Luglio 2005 n.UL/2005/5205”.

Alla luce dello stato autorizzativo del Proponente, non sembra accettabile la richiesta di utilizzare il CER 170504 per operazioni di recupero ambientale ai sensi dell'art.16 bis comma 2 della L.R. n.69/1978 s.m.i., che deve essere pertanto stralciato dalla documentazione progettuale.

Dovrà essere specificata la volumetria finale necessaria per il completamento dell'opera, dettagliando il quantitativo di materiale di cui si approvvigionerà come terre e rocce da scavo non rifiuto e quello invece in ingresso come materia prima seconda.

Poiché, per quanto riguarda le terre e rocce da scavo non rifiuto (ex art.41 bis della Legge n.98/2013), la vigente normativa non assicura agli Enti la conoscenza dei siti di produzione extra provinciali o extra regionali, si chiede alla Ditta di comunicare, ad ogni conferimento accettato, il sito di provenienza e la volumetria.

Visto l'utilizzo finale del sito come da progetto proposto, le analisi sul tal quale di tutti i materiali utilizzati per il parziale rialzo del fondo scavo devono risultare conformi alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. Dovranno essere indicate su apposita planimetria l'ubicazione dei diversi lotti di materiali forniti dall'esterno del sito. Tutta la documentazione inerente i conferimenti di materiali dall'esterno del sito dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti presso il sito di intervento.

f) Per la realizzazione delle strutture inerenti il parco e le piste motoristiche, il Proponente dovrà reperire le autorizzazioni in materia urbanistica dal Comune di Tronzano V.se, presentando regolare pratica corredata di tutti gli elaborati, esplicativi di tutte le opere da realizzare, comprese le recinzioni. La Ditta dovrà reperire l'autorizzazione sia per l'allacciamento all'acquedotto da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Tronzano V.se e del Comune di Tronzano V.se per la percorrenza della tubazione interrata lungo le strade comunali, e sia per l'allacciamento alla rete elettrica da parte di ENEL.

g) Il Proponente ha indicato per il funzionamento dell'impianto la necessità di approvvigionamenti di acqua e elettricità, pertanto, per gli allacciamenti del parco motoristico e relative strutture alle reti dei servizi (acquedotto e linea elettrica) si dovranno reperire le relative autorizzazioni e/o benestare dei Gestori, secondo le normative vigenti in materia. A lavori eseguiti la Ditta dovrà presentare alla

Provincia di Vercelli, al Comune di Tronzano V.se e ad ARPA apposita cartografia riportante il tracciato degli allacciamenti.

h) In fase di allestimento e gestione dell'impianto motoristico dovrà essere garantita una adeguata e corretta regimazione e gestione delle acque meteoriche sulle aree interessate, comprese le aree di servizio.

Il trattamento delle acque reflue domestiche, o assimilabili, deve essere separata dalle acque meteoriche e per queste ultime si deve prevedere una separazione delle acque meteoriche potenzialmente contaminabili (parcheggi ecc.) dalle restanti (coperture dei fabbricati); si precisa che le acque indicate dalla Ditta come reflui urbani sono da considerare "*acque reflue assimilabili ai domestici*" (acque dei servizi igienici e acque utilizzate da ristorante, reception, infermeria ecc.).

Le acque meteoriche contaminate potenzialmente sono a loro volta da distinguere in acque di prima pioggia (primi 5 mm caduti) e acque di seconda pioggia.

Non essendo stati dimensionati gli impianti di trattamento delle acque (dalla Tav.10 risultano essere sotterranei), non è stato possibile verificare se sia assicurato un franco dalla minima soggiacenza della falda, tale da non costituire pericolo di potenziale inquinamento per la stessa; la ditta dovrà integrare in tal senso la progettazione, e si suggerisce di valutare un impianto di superficie. In ogni caso, circa lo smaltimento delle acque reflue civili, saranno escluse trincee di sub irrigazione, visto il limitato franco tra il piano ribassato del sito e la falda sotterranea che potrebbe potenzialmente essere posta a rischio di contaminazione.

Nella successiva fase progettuale la Ditta dovrà inoltre:

- chiarire i calcoli per la determinazione del volume delle acque di prima pioggia (primi 5 mm caduti) da trattare (rif. Tav.n.10 dello Studio Falasco - 2/4/2016).

- chiarire quanto emerge dalla Tav. n.10 dello Studio Falasco - 2/4/2016 in cui pare che l'area destinata al lavaggio moto non sia dotata di impianto di trattamento dedicato; tale refluo dovrebbe essere considerato refluo industriale. Se il trattamento di tale area è collegato anche all'infermeria, ristorante, reception, noleggio ecc., come pare dalla tavola, lo scarico finale dovrà rispettare i limiti previsti per i reflui industriali.

- chiarire l'ubicazione delle stazioni di rilancio (Tav.10).

i) Per gli aspetti sanitari, si richiamano le Normative vigenti riguardanti le diverse materie di riferimento per la gestione dell'impianto motoristico proposto; si sottolinea in ogni caso l'importanza di prevedere idonei e adeguati servizi igienici per il pubblico, considerando anche eventi sportivi eccezionali; dovranno essere specificati gli approvvigionamenti di acque e le modalità di allontanamento dei reflui.

j) In relazione alla valenza ambientale delle aree interessate dal progetto, con particolare riferimento al Piano Faunistico Provinciale (zona di ripopolamento e cattura della fauna), la Ditta dovrà dare attuazione alle compensazioni faunistiche proposte (pag.3 Relazione 1.Int.bis – Maggio 2016) sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio del nuovo impianto motoristico, per la durata di 5 anni con partenza dal primo anno di inizio dei lavori. In relazione all'estensione dell'area interessata, le compensazioni vengono così definite: n.50 leprotti/anno e n.60 fagiani/anno; la provenienza degli esemplari e le reintroduzioni dovranno essere puntualmente concordate con il Servizio Valorizzazione e Protezione della Flora e della Fauna della Provincia di Vercelli.

Le recinzioni a contorno dell'impianto dovranno essere realizzate in modo da impedire l'accesso dall'esterno di fauna, in modo da scongiurare situazioni di rischio per gli utenti delle piste e evitare il rifugio di animali indesiderati per le finalità delle strutture in progetto.

k) Per gli aspetti inerenti la gestione del sito post cava, la Ditta dovrà sottoscrivere con il Comune di Tronzano Vercellese apposita convenzione. Si evidenzia che, ai sensi della L.R. n.69/1978 e s.m.i., l'autorizzazione che sarà concessa alla variante del progetto di recupero ambientale del sito di cava costituisce atto di avvio del procedimento di variante al vigente strumento urbanistico comunale, rispetto alla quale il Consiglio Comunale di Tronzano Vercellese si è espresso positivamente, in via preliminare, secondo quanto indicato all'art.9 del DPAE Regionale con atto

n.30 del 29.09.2015, in quanto “... la realizzazione dell’impianto sportivo proposto dalla Società Gold Cave srl può essere qualificata quale intervento di valorizzazione turistica del territorio e costituire un fattore attrattivo con ricadute positive e ritorni economici per il territorio e il suo indotto”. Sarà a carico del Proponente l’impianto motoristico la redazione degli atti e/o studi ritenuti necessari dal Comune di Tronzano Vercellese per l’adeguamento specifico dello strumento urbanistico comunale.

Il Progetto Definitivo dell’impianto sportivo motoristico sarà presentato al Comune di Tronzano V.se entro la fine dell’anno 2017.

l) Per l’acquisizione del tratto di strada comunale che oggi attraversa le aree del sito suddivise nei due lotti estrattivi, la Ditta dovrà presentare specifica richiesta, con allegati tecnici, al Comune di Tronzano V.se per la sdemanializzazione del tratto di strada da asportare e per la cessione al demanio Comunale del nuovo tracciato perimetrale al sito di intervento, dimostrandone la proprietà. Prima dell’inizio dei lavori, la Ditta, in ragione del traffico indotto dalla fase di cantiere e dalla presenza dell’impianto sportivo motoristico, dovrà concordare con il Comune di Tronzano V.se interventi di adeguamento e manutenzione dei percorsi stradali utilizzati per l’avvicinamento e l’accesso al sito. Dovrà in ogni caso essere garantita la funzionalità e transitabilità della viabilità locale anche durante la fase di cantiere e di allestimento delle nuove strutture dall’impianto motoristico. Per l’avvicinamento al sito si dovrà evitare il transito attraverso la Frazione Salomino e si dovrà privilegiare l’accessibilità con arrivo dal casello autostradale della A/4 – Santhià. Il Piano di comunicazione sterna dovrà tenere conto delle indicazioni di cui sopra.

m) In ragione dei flussi di traffico potenzialmente generati dall’impianto in progetto che interesseranno anche la rete di Strade Provinciali del contesto, sia in fase di cantiere che di esercizio, la Provincia di Vercelli, a tutela del proprio demanio e della pubblica viabilità, si riserva comunque di prescrivere a carico della Ditta proponente/esercente eventuali modifiche e migliorie degli innesti delle strade provinciali e della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

n) In caso di organizzazione particolari manifestazioni sportive/ricreative che possono esercitare un consistente richiamo di pubblico, la Ditta proponente/esercente l’impianto dovrà mettere in atto un servizio di regolamentazione dei flussi di persone, scongiurando parcheggi inadeguati lungo le strade locali e le strade Provinciali del contesto, organizzando appositi servizi di trasporto da parcheggi autorizzati e controllati per l’impianto motoristico.

o) Al fine di consentire verifiche e controlli alle strutture preposte, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.40/98, si dovrà comunicare la data di inizio e fine lavori, ad ARPA Dip., alla Provincia di Vercelli Area Territorio e Area Ambiente e al Comune di Tronzano V.se.

p) Il Proponente dovrà garantire l’attuazione di tutte le cautele, misure di mitigazione e compensazione indicati nella documentazione tecnico-ambientale e progettuale, nonché di tutte le prescrizioni sopra indicate, sia nel corso di realizzazione che in fase di gestione dell’impianto, ancorché affidate, anche in parte, ad altri Soggetti o Società.

(Omissis)

la Dirigente dell’Area Territorio
Arch. Caterina Silva.